

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 dicembre 2024

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1654** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RECANTE “LINEE GUIDA RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 NELL’AMBITO DI MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO”.

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Richiama altresì la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.) e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, ai sensi del quale *“La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promuove la sicurezza sul lavoro e il miglioramento della qualità lavorativa, esercitando anche funzioni di indirizzo e coordinamento per il tramite del Comitato regionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro)”*.

Richiama infine la deliberazione del Consiglio regionale 3969/XVI in data 2 ottobre 2024, di approvazione del Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2024-2026, il quale, nell'ambito della Priorità “Lavoro etico, sostenibile e sicuro”, prevede il sostegno alla prevenzione e alla sicurezza dei posti di lavoro, anche in relazione alle nuove modalità e luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa.

Evidenzia che le politiche attive del lavoro, quali misure e programmi che richiedono la partecipazione attiva delle persone, rivestono un ruolo fondamentale per favorirne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Rappresenta che, nell'ambito della propria attività istituzionale, il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione si trova spesso a gestire misure di politica attiva del lavoro che, per loro natura, comportano la presenza fisica dell'utente presso la realtà organizzativa di un soggetto terzo, a vario titolo coinvolto nell'attuazione dell'intervento.

Rappresenta, altresì, che l'applicazione della normativa di cui al sopraccitato d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alle suddette misure di politica attiva può generare dubbi interpretativi quanto agli adempimenti a carico dei vari soggetti coinvolti e alle relative responsabilità.

Ritiene pertanto opportuno disporre di linee guida che, mettendo in luce le modalità applicative della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro alle varie misure di politica attiva disponibili sul territorio regionale, ne facilitino il rispetto e l'attuazione pratica.

Dà atto che i competenti uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in stretta sinergia con la struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta competente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, per la finalità di cui al paragrafo precedente, hanno elaborato un documento denominato “Linee guida relative agli adempimenti in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008 nell'ambito di misure di politica attiva del lavoro”.

Illustra i contenuti del documento in questione.

Dà atto che il documento di cui trattasi è stato presentato e condiviso con il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, in data 13 novembre u.s., e con i componenti del Consiglio per le Politiche per il lavoro, in data 6 dicembre u.s.

Propone, pertanto, di procedere all'approvazione del documento "Linee guida relative agli adempimenti in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008 nell'ambito di misure di politica attiva del lavoro", allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto rappresentato dall'Assessore Luigi Bertschy;

ritenuto di approvare il documento "Linee guida relative agli adempimenti in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008 nell'ambito di misure di politica attiva del lavoro", allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee guida relative agli adempimenti in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008 nell'ambito di misure di politica attiva del lavoro", allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione la pubblicazione del suddetto documento sul sito istituzionale della Regione nella sezione tematica "Lavoro";
3. di demandare altresì al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l'aggiornamento del documento di cui al punto 1) con eventuali modifiche non sostanziali o adeguamenti normativi che si renderanno necessari per effetto di modifiche e/o integrazioni relative alla disciplina sia nazionale che regionale, legislativa o regolamentare, dando atto che provvederà altresì a pubblicare tempestivamente la versione aggiornata del documento sul sito istituzionale della Regione nella sezione tematica "Lavoro" sopra descritta;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Linee guida relative agli adempimenti in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008
nell'ambito di misure di politica attiva del lavoro**

Parte prima

Quadro riepilogativo delle misure di politica attiva del lavoro:

	Tipo	Caratteristiche	Riferimenti normativi regionali
a	Stage/tirocinio curricolare nell'ambito di percorsi di formazione professionale	<p><u>Descrizione:</u> attività di stage - definita anche tirocinio curricolare – finalizzata a far sperimentare all'allievo una fase di alternanza tra teoria e pratica nella quale possa applicare, in contesti operativi, quanto appreso teoricamente.</p> <p><u>Partecipanti:</u> corsisti che abbiano almeno 16 anni compiuti, salvo quanto previsto da specifiche norme in materia.</p> <p><u>Soggetti ospitanti:</u> imprese, enti pubblici o privati, studi professionali, fondazioni e associazioni, anche senza dipendenti, operanti in qualsiasi settore di attività (ad eccezione del lavoro domestico), in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.</p> <p><u>Titolare del progetto:</u> soggetto, pubblico o privato, responsabile dell'attuazione del progetto formativo.</p> <p><u>Struttura competente:</u> Struttura regionale a cui sono attribuite competenze in materia di formazione professionale, anche settoriale, che autorizza la realizzazione dei progetti.</p> <p><u>Durata:</u> la durata dello stage/tirocinio è di norma tra il 20% e il 45% delle ore di corso, a seconda della tipologia di percorso formativo.</p> <p><u>Note:</u> l'allievo deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.</p>	<p><u>Direttive sulla formazione professionale di riferimento per il singolo Avviso</u></p>
b	Tirocinio extracurricolare	<p><u>Descrizione:</u> periodo di orientamento al lavoro e di formazione “in situazione”, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p><u>Partecipanti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sezione A: soggetti di almeno 16 anni compiuti che abbiano assolto l'obbligo di istruzione. In particolare: <ol style="list-style-type: none"> a) soggetti in stato di disoccupazione; b) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti con disabilità; persone svantaggiate; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; vittime di tratta; cittadini 	<p><u>DGR 839/2022</u></p>

	Tipo	Caratteristiche	Riferimenti normativi regionali
		<p>in situazione di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari;</p> <p>f) soggetti in situazione di bisogni complessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sezione B: persone straniere residenti all'estero, attestanti un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia; • sezione C: persone gravemente disabili o in situazione di grave svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari; persone beneficiarie di misure di inclusione attiva; • sezione D: studenti, che abbiano compiuto 16 anni, regolarmente iscritti al secondo ciclo di istruzione. <p><u>Soggetti ospitanti:</u> persone fisiche o soggetti giuridici, di natura pubblica o privata, operanti in qualsiasi settore di attività – fatta eccezione per il lavoro domestico - ivi comprese le Associazioni e le Fondazioni con almeno un dipendente.</p> <p><u>Soggetti promotori:</u> RAVDA, enti accreditati, università, fondazioni ITS, istituzioni scolastiche, comunità terapeutiche, cooperative sociali, AUSL.</p> <p><u>Durata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sezione A: da 2 a 12 mesi; • sezione B: da 3 a 12 mesi; • sezione C: massimo 24 mesi; • sezione D: da 4 settimane a 3 mesi. <p><u>Note:</u> Il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza e salute di cui al d.lgs. 81/2008 (articolo 5, comma 4).</p> <p>Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., oltre che per la responsabilità civile verso terzi, con oneri in capo al soggetto ospitante o al soggetto promotore stesso; nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, essa definisce nella Convenzione le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'unità operativa in cui è stato attivato il tirocinio, che rientrino tra quelle definite nel Progetto Formativo. In caso di infortunio, l'obbligo di denuncia secondo le modalità indicate dall'INAIL è a carico del soggetto che ha aperto la posizione assicurativa. La Regione può contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nell'ambito di progetti specifici (articolo 12 dell'allegato alla DGR 839/2022).</p>	
c	Accompagnamento al lavoro mediante pre – inserimento in contesti lavorativi	<p><u>Descrizione:</u> sostegno alla persona nell'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso attività che rinforzino le competenze in maniera soddisfacente per proporsi nel mondo del lavoro. Lo strumento normalmente utilizzato a tali fini è quello del tirocinio, quale periodo di apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro, che permette di realizzare un percorso di approfondimento professionale e pratico e garantisce attivazione, remunerazione e soddisfazione per quel che si riesce a imparare e a fare.</p> <p>Vedasi disciplina tirocini extra-curricolari approvata con DGR 839/2022</p>	<p><u>Disposizioni attuative</u> per l'<u>ammissibilità della spesa delle Misure del PAR GOL</u> (DGR 685/2024)</p> <p>Si richiama la disciplina sui tirocini extra-curricolari di cui alla DGR 839/2022</p>
d	Progetti di	<p><u>Descrizione:</u> misura di politica attiva volta al sostegno e al</p>	<p><u>DGR 1399/2022</u></p>

	Tipo	Caratteristiche	Riferimenti normativi regionali
	inclusione attiva (PIA)	<p>riavvicinamento al mercato del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.</p> <p><u>Titolari dei Progetti/Beneficiari:</u> Unités des Communes Valdôtaines, Comune di Aosta.</p> <p><u>Soggetti attuatori:</u> cooperative sociali di tipo B o C individuate dai titolari.</p> <p><u>Destinatari dei progetti:</u> persone iscritte negli appositi elenchi tenuti dai Centri per l'impiego in quanto "persone in situazione di disagio sociale" (no minorenni né possibili beneficiari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disoccupati da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni; • donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi; • persone che hanno compiuto 58 anni di età; • persone in cerca di occupazione riconosciute invalide; • persone coinvolte in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale; • persone in situazioni di dipendenza; • persone ex-detenute; • persone che hanno terminato la misura alternativa alla detenzione; • persone detenute o in carico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia. <p><u>Struttura regionale competente:</u> Struttura politiche per l'inclusione lavorativa, alla quale sono assegnati gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione per la realizzazione dei PIA.</p> <p><u>Durata:</u> almeno 6 mesi; a seguito della prossima revisione della disciplina, la durata dei progetti sarà pari a 12 mesi consecutivi.</p> <p><u>Note:</u> Il contributo a carico della Struttura per la realizzazione dei PIA copre, tra le altre, le spese relative alla copertura INAIL, INPS ed assicurazione RC e le spese per la sicurezza, i cui oneri sono a carico dei Soggetti attuatori e successivamente rendicontati ai Soggetti titolari/Beneficiari, che potranno presentarli in rendicontazione.</p>	(attualmente in corso di revisione) ¹
e	Inserimento in attività di pubblica utilità di persone disoccupate over 58	<p><u>Descrizione:</u> misura di politica attiva rivolta a disoccupati "over 58", residenti sul territorio regionale, che ne prevede l'inserimento in attività temporanee di pubblica utilità, a fronte del riconoscimento di un'indennità, finalizzata al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici.</p> <p><u>Destinatari dei progetti:</u> persone over 58 anni, che non hanno maturato i</p>	<u>DGR 1315/2024</u>

¹ Le principali modifiche che si intendono apportare riguardano la definizione della durata massima e i requisiti dei destinatari, che dovranno essere:

- persone di età superiore a 45 anni;
- donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi;
- persone riconosciute invalide ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999, iscritte negli elenchi del collocamento mirato;
- persone, segnalate dai servizi socio-sanitari territoriali, con attestazione di disagio sociale e con percorso di presa in carico da parte dei Centri per l'impiego;
- persone che hanno terminato la detenzione oppure la misura alternativa alla detenzione da meno di 12 mesi;
- persone detenute, individuate dall'Amministrazione penitenziaria;
- persone in carico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia, con attestazione di disagio sociale e con percorso di presa in carico da parte dei Centri per l'Impiego.

	Tipo	Caratteristiche	Riferimenti normativi regionali
		<p>requisiti pensionistici, residenti sul territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta da almeno 12 mesi, disoccupati ai sensi del d.lgs. 150/2015 e s.m.i, non percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL) e non inseriti in altre misure di politica attiva.</p> <p><u>Enti beneficiari/attuatori dei progetti:</u> Unités des Communes valdôtaines e Comuni.</p> <p><u>Durata:</u> massimo 12 mesi.</p> <p><u>Struttura regionale competente:</u> Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.</p> <p><u>Note:</u> la Struttura regionale competente provvede al rimborso delle coperture assicurative obbligatorie, nonché delle spese per la sicurezza a carico dell’Ente beneficiario/attuatore.</p>	
f	Borse lavoro	<p><u>Descrizione:</u> misura di politica attiva avviata in esito ad un percorso di avvicinamento al lavoro, finalizzata a promuovere l’integrazione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, che si caratterizza come percorso d’inserimento in un ambiente lavorativo per lo svolgimento di mansioni semplici, senza obiettivi di produttività.</p> <p><u>Soggetti ospitanti:</u> persone fisiche o soggetti giuridici, di natura pubblica o privata, operanti in qualsiasi settore di attività – escluso il lavoro domestico - ivi comprese le Associazioni e le Fondazioni.</p> <p><u>Beneficiari:</u> maggiorenni disabili con invalidità civile superiore al 73% oppure maggiorenni svantaggiati segnalati dai servizi socio-sanitari territoriali e/o dal SerD.</p> <p><u>Struttura regionale competente:</u> Struttura politiche per l’inclusione lavorativa.</p> <p><u>Durata:</u> attualmente non definita; a seguito della prossima revisione della disciplina, la durata sarà limitata a 24 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, previa motivata richiesta autorizzata dalla Struttura.</p> <p><u>Note:</u> la Struttura provvede alla copertura assicurativa del beneficiario per gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, nonché al rimborso per l’acquisto di eventuali indumenti da lavoro o dispositivi di protezione individuale, fino ad un importo massimo di 200,00 euro (articolo 3, comma 2, dell’allegato alla DGR 82/2022).</p> <p>Il Soggetto ospitante garantisce che il beneficiario riceva una formazione e informazione adeguate in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, disponendo l’effettuazione della visita di sorveglianza sanitaria, qualora prevista ai sensi dell’articolo 41 del d.lgs. 81/2008. Il costo di tale visita è a carico del soggetto ospitante (articolo 4, comma 2, lettera b, dell’allegato alla DGR 82/2022).</p>	<p><u>DGR 82/2022</u> (attualmente in corso di revisione)²</p>

² Le principali modifiche che si intendono apportare riguardano la definizione della durata, il requisito della disoccupazione per i beneficiari e l’obbligo per gli enti ospitanti, a propria cura e spese, di garantire che il beneficiario riceva una informazione e formazione adeguate in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento all’ambiente di lavoro in cui svolge le mansioni attribuite, oltre a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in questione.

Parte seconda

Richiami della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Definizioni:

- a) **lavoratore**³: persona che, *indipendentemente dalla tipologia contrattuale*, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito *sono equiparati*:
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196^{NL}, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
 - l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
 - il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468^{NL} e successive modificazioni.

NL - NOTE LEGISLATIVE

- Il testo dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), è il seguente:

«Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). -

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti

³ Art. 2 del d.lgs. 81/2008, riportato per le parti di pertinenza

delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articoli a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di Regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.».

Il testo del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.

Conclusioni: è possibile pertanto concludere che tutti coloro che partecipano ad iniziative di politiche attive sono da intendere, ai fini della applicazione del d.lgs. 81/2008, "lavoratori".

b) **datore di lavoro**⁴: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, *ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva* in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165^(NL), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

NOTE LEGISLATIVE

Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente: «Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1. (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

Conclusioni: l'individuazione del soggetto o dei soggetti con le 'competenze' del datore di lavoro è più complessa stante, in alcuni casi, una evidente interazione tra "Titolare del progetto" e "Soggetto ospitante". Si analizzeranno i vari casi.

c) **preposto**⁵: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Tra gli obblighi di cui all'articolo 18, lett. b-bis), del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del d.lgs. 81/2008.

Conclusioni: in molti dei casi in esame, il preposto viene individuato nel "tutor". In altri casi potrebbe coincidere con il datore di lavoro ospitante, che quindi assume anche le relative competenze.

In ogni caso, questa figura deve essere espressamente individuata.

⁴ Art. 2 del d.lgs. 81/2008, riportato per le parti di pertinenza

⁵ Art. 2 del d.lgs. 81/2008, riportato per le parti di pertinenza

d) **Lavoratore autonomo**

Si fa riferimento all'interpello n. 4/2018 "*Salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro e nei tirocini formativi*"⁶ nel caso di percorsi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro. La questione posta dalla Provincia Autonoma di Trento riguarda l'individuazione della disciplina applicabile a tirocinanti, in particolare, se sia applicabile l'intera disciplina del d.lgs. 81/2008 o solamente l'articolo 21 del d.lgs. 81/08 (disposizioni relative ai lavoratori autonomi), che prevede una disciplina più snella.

La commissione, di fatto, non risponde al quesito, ma con riferimento *solo* all'alternanza scuola - lavoro, si limita a dire che "*dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81*" (normativa che si presuppone nota all'Ente proponente che, correttamente, aveva posto quesiti di chiarimento che quindi sono rimasti senza risposta).

La casistica qui esaminata non è riconducibile all'alternanza scuola - lavoro, per cui applicabile il decreto sopra richiamato, e, pertanto, occorre far riferimento alla disciplina più generale prevista dal d.lgs. 81/2008: il "lavoratore autonomo" di fatto assume pienamente il ruolo di "datore di lavoro", dal momento che l'utente è inquadrabile nella figura di "lavoratore".

Conclusione: tra i soggetti ospitanti sono menzionati casi "anche senza dipendenti", il che significa che potrebbero ricadere nella casistica di "lavoratori autonomi" o equiparati.

La presenza anche di un solo utente, equiparato a lavoratore, trasforma il lavoratore autonomo in "datore di lavoro" con tutti gli obblighi conseguenti, tra cui la nomina del RSPP, la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, oltre a tutti gli altri obblighi conseguenti (cfr. successivo punto 3).

Per completezza di esposizione, si cita anche l'articolo 4⁷ del d.lgs. 81/2008, pur non dirimente per la problematica in esame.

2. Lavoro minorile

La normativa prevenzionistica in materia di **tutela del lavoro** dei bambini e degli adolescenti trova il suo fondamento nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, che elenca, all'allegato I, una serie di **attività vietate** ai minori di 18 anni. L'elenco di questi processi e lavori è stato novellato dal d.lgs. 345/1999 e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 39, entrato in vigore il 29 marzo 2016. Ulteriori obblighi sono i seguenti:

- ✓ l'idoneità alla mansione dell'adolescente dovrà essere accertata attraverso una **visita preassuntiva e visite periodiche** (articolo 8 del d.lgs. 345/1999)⁸ per tutta la durata del

⁶ Ministero del lavoro

⁷ Art. 4 - Computo dei lavoratori del d.lgs. 81/2008

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: [...] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; [...]

⁸ Con INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 – Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenni, il Ministero del lavoro prevede l'obbligo della visita periodica per il lavoratore minore, *solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente*. Pertanto, l'obbligatorietà della visita **vige però solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro**, anche speciale, circostanza che **non sussiste per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenni"** che dovranno pertanto essere sottoposti a **sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente**. Invece, **l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste** nei riguardi dei *soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti*, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, *gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione*

rapporto di lavoro, ad intervalli non superiori ad un anno. Lo stesso obbligo vige per i bambini, qualora siano autorizzati (eccezionalmente) a prestazioni lavorative.

- ✓ il d.lgs. 81/2008 inserisce tra i “lavoratori particolarmente sensibili” anche i lavoratori minori come appartenenti a “gruppi particolarmente sensibili al rischio” per i quali sussistono particolari obblighi come ad esempio titolo VIII (agenti fisici), art 190 (rumore), art 202 (vibrazioni), 210 (esposizione a campi elettromagnetici). Particolari condizioni sono fissate infine dal d.lgs. 345/1999 per il lavoro notturno.

3. Obblighi correlati alla figura di datore di lavoro⁹

Si sintetizzano i principali adempimenti in materia di sicurezza, di norma a carico dei soggetti ospitanti, il cui elenco non può essere esaustivo in quanto gli obblighi, a volte, sono correlati al tipo di attività svolta. Si ritiene pertanto necessario che si faccia riferimento direttamente al testo aggiornato del d.lgs. 81/2008. Alcuni obblighi richiedono specifica documentazione da conservare e, in molti casi, periodici aggiornamenti.

a) Aspetti correlati alle sedi di lavoro e ai beni strumentali:

- ✓ **idoneità luogo di lavoro:** agibilità e destinazione d'uso corretta; accessibilità, obbligatoria nel caso di reale o potenziale presenza di persone con disabilità; rispondenza alla normativa vigente dell'impianto elettrico; attuazione delle misure di sorveglianza, controllo e verifica delle misure di prevenzione e lotta antincendio, ascensori e montascale, dispositivi per emergenza ed evacuazione, mezzi di sollevamento, attrezzature in pressione.
- ✓ adempimenti in materia di **prevenzione e lotta antincendio:** oltre al fatto che potrebbero sussistere attività rientranti nell'elenco di cui all'allegato I del DPR 151/2011, si tratta di luogo di lavoro e quindi trovano piena applicazione i decreti 1/9/2021 (controlli), 2/9/2021 (gestione sicurezza antincendio), 3/9/2021 (progettazione ed adeguamenti della sede di lavoro).
- ✓ uso di **attrezzature di lavoro:** la loro adeguatezza va dimostrata disponendo di documenti quali la dichiarazione CE di conformità, oppure il rispetto dei requisiti di cui all'allegato V del d.lgs. 81/2008; il registro di manutenzione nei casi previsti.
- ✓ Detenzione e/o utilizzo di **sostanze pericolose:** disporre di tutte le **schede di sicurezza** aggiornate di agenti chimici stoccati e/o utilizzati

b) Aspetti finalizzati alla gestione del rischio residuo:

- ✓ In primo luogo, è necessaria l'**informazione** e la **formazione** sulla natura generale dei rischi presenti in azienda, sui rischi specifici a cui il lavoratore è esposto e sulle misure di prevenzione adottate ed anche per la gestione dell'emergenza. Inoltre, per l'uso di talune attrezzature e per alcuni DPI, è obbligatorio anche l'**addestramento**. Infine la conduzione di alcune attrezzature con uomo a bordo, prevedono una specifica **abilitazione**.
- ✓ La nomina del Medico Competente e l'attività di **sorveglianza sanitaria** ormai si estende alla quasi totalità delle mansioni.

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

- ✓ Occorre provvedere, ove necessario, alla **consegna dei DPI** (Dispositivi di Protezione Individuale) con firma dell'apposito verbale di consegna;

c) Aspetti organizzativi e documentali:

- ✓ La valutazione di tutti i rischi e la correlata stesura del **Documento di valutazione dei rischi** è posta in capo al Datore di lavoro essendo la stessa valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione l'elemento cardine per la definizione del modello di organizzazione e gestione di cui all'art 30, efficace per assicurare il pieno benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore¹⁰;
- ✓ per tale ragione, l'articolo 17 del d.lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro, come obbligo non delegabile, anche la nomina del **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (RSPP) quale supporto tecnico al processo valutativo, fermo restando, qualora ne abbia le competenze, che tale funzione potrebbe essere svolta dallo stesso datore di lavoro¹¹;
- ✓ l'art 18, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 precisa che il datore di lavoro è tenuto a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi anche da parte dei lavoratori. Si ricorda infine, come già anticipato, che molti obblighi prevedono l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie, ma in generale tutta l'attività connessa alla attuazione del d.lgs. 81/2008 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione¹².

⁹ Principalmente artt. 17 e 18; altri obblighi ricorrenti nei casi specifici possono essere individuate agli artt. 64 (luoghi di lavoro), 71 (attrezzature), 77 (DPI), 96 (cantieri), 168 (MMC), 174 (VDT) e ai titoli VIII (agenti fisici) e IX (sostanze pericolose).

¹⁰ Cfr. art. 2 del d.lgs. 81/2008 per la definizione di salute

¹¹ Cfr. art. 34 del d.lgs. 81/2008

¹² Cfr. art. 30, comma 2, del d.lgs. 81/2008

Parte terza

Modalità attuative

Con riferimento alle casistiche di cui alla parte prima e agli obblighi normativi sintetizzati nella parte seconda, si intende chiarire le diverse modalità applicative.

	Tipo	Soggetti	Modalità attuative
a	Stage/tirocinio curricolare nell'ambito di percorsi di formazione professionale	Partecipante	Si configura come "lavoratore"; potrebbe essere anche minore.
		Soggetto ospitante	<p>Assume il ruolo di datore di lavoro e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ deve valutare i rischi in relazione alla mansione specifica e al soggetto partecipante; ✓ garantisce l'osservanza degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008. <p>Ferma restando l'obbligatorietà di quanto sotto elencato, il soggetto ospitante potrebbe assumere, in alternativa al Titolare del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'onere della assicurazione INAIL, della verifica dell'idoneità in caso di minore, della formazione generale; ✓ l'onere della formazione specifica per tipologia di attività; ✓ l'onere di contribuire economicamente ad alcuni oneri in capo al datore di lavoro.
		Titolare del progetto	<p>Deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ acquisire dal Soggetto ospitante un'autodichiarazione circa la regolarità rispetto agli obblighi del d.lgs. 81/2008; ✓ accertare che, in caso di partecipante "minore", le attività siano compatibili. <p>Potrebbe assumere, in alternativa al Soggetto ospitante (vedi punto relativo agli obblighi del "Soggetto ospitante"):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'onere della assicurazione INAIL, della verifica dell'idoneità in caso di minore, della formazione generale; ✓ l'onere della formazione specifica per tipologia di attività; ✓ l'onere di contribuire economicamente ad alcuni oneri in capo al datore di lavoro.
		Ente erogatore di contributo ¹³	Deve accertare la piena e corretta attività del Titolare del progetto.
b	Tirocinio extracurricolare	Partecipante	Si configura come "lavoratore"; potrebbe essere anche minore.
c	Accompagnamento al lavoro mediante pre – inserimento in	Soggetto ospitante	<p>Assume il ruolo di datore di lavoro e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ deve valutare i rischi in relazione alla mansione specifica e al soggetto partecipante; ✓ garantisce l'osservanza degli obblighi di cui al d.lgs.

¹³ Se diverso dal Titolare del progetto

	Tipo	Soggetti	Modalità attuative
	contesti lavorativi		81/2008; ✓ assume l'onere della assicurazione INAIL.
		Soggetto promotore	Deve: ✓ acquisire dal Soggetto ospitante un'autodichiarazione circa la regolarità rispetto agli obblighi del d.lgs. 81/2008; ✓ accertare che, in caso di partecipante "minore", le attività siano compatibili e che sia verificata l'idoneità alla mansione. Potrebbe contribuire economicamente ad alcuni oneri in capo al datore di lavoro.
		Ente erogatore di contributo ¹⁴	Deve accertare la piena e corretta attività del Soggetto promotore. Può contribuire ai costi delle garanzie assicurative.
d	Progetti di inclusione attiva (PIA)	Destinatario del progetto	Si configura come "lavoratore".
		Soggetto attuatore	Assume il ruolo di datore di lavoro e pertanto: ✓ deve valutare i rischi in relazione alla mansione specifica e al soggetto partecipante; ✓ garantisce l'osservanza degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008; ✓ deve assumere gli oneri assicurativi, successivamente rendicontati al Titolare del progetto.
		Titolare del progetto/Beneficiario	Deve: ✓ acquisire dal Soggetto attuatore un'autodichiarazione circa la regolarità rispetto agli obblighi del d.lgs. 81/2008; ✓ presentare in rendicontazione alla Struttura regionale le spese per gli oneri assicurativi e per gli adempimenti in materia di sicurezza rendicontati dal Soggetto attuatore; Dal momento che il lavoratore, di norma, svolge la sua mansione all'interno dell'organizzazione del Titolare del progetto, è necessario che tra Soggetto attuatore e Titolare del progetto sia redatto, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, un DUVRI in cui siano valutati i rischi interferenti e le misure adottate, nonché sia specificato dettagliatamente l'organigramma per la sicurezza (compresa la figura del preposto del Soggetto attuatore e del preposto/referente del Titolare del progetto e le rispettive competenze relativamente alle attività di cooperazione e coordinamento che l'art. 26 presuppone). Qualora il Titolare del progetto utilizzi "lavoratori PIA" nell'ambito di strutture facenti capo ad un ulteriore datore di lavoro (ad esempio Istituzioni scolastiche, strutture assistenziali, ecc.), il DUVRI deve essere condiviso e sottoscritto anche da questo ulteriore datore di lavoro, specificando ruoli e competenze. Il documento così redatto deve essere sottoscritto anche dal

¹⁴ Se diverso dal Soggetto promotore

	Tipo	Soggetti	Modalità attuative
			lavoratore, in modo che sia chiara allo stesso la catena di comando.
		Struttura regionale	Deve accertare la piena e corretta attività del Titolare del progetto; tale accertamento prudenziale non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità in capo al Titolare del progetto. Provvede al rimborso degli oneri assicurativi e delle spese per la sicurezza rendicontati dal Titolare del progetto.
e	Inserimento in attività di pubblica utilità di persone disoccupate over 58	Destinatario del progetto	Si configura come "lavoratore".
		Ente beneficiario/attuatore del progetto	Assume il ruolo di datore di lavoro e pertanto: ✓ deve valutare i rischi in relazione alla mansione specifica e al soggetto partecipante; ✓ garantisce l'osservanza degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008.
		Struttura regionale	Deve acquisire dall'Ente beneficiario/attuatore del progetto un'autodichiarazione circa la regolarità rispetto agli obblighi del d.lgs. 81/2008. Provvede al rimborso delle coperture assicurative obbligatorie, nonché delle spese per la sicurezza a carico dell'Ente beneficiario/attuatore.
f	Borse lavoro	Beneficiario	Si configura come "lavoratore".
		Soggetto ospitante	Assume il ruolo di datore di lavoro e pertanto: ✓ deve valutare i rischi in relazione alla mansione specifica e al soggetto partecipante; ✓ garantisce l'osservanza degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008
		Struttura regionale	✓ Deve acquisire dal Soggetto ospitante un'autodichiarazione circa la regolarità rispetto agli obblighi del d.lgs. 81/2008; ✓ assume l'onere della assicurazione INAIL.